

POR FESR Abruzzo 2014-2010

Linea di Azione 4.2.1

“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

Quesito n. 1

Salve,

sono un piccolo imprenditore con esercizio commerciale nel comune di XXX.

Avrei una questione da sottoporvi riguardo al bando in oggetto, in particolare vorrei sapere se per accedere alla domanda, è obbligatorio avere tutta la documentazione dei titoli abilitativi.

Nel mio caso c'è un condono in via di definizione, per una porzione di immobile su cui eseguire i lavori finanziabili come da Avviso.

La conclusione della pratica di condono è in mano al mio comune, ho già avuto esito positivo dal Genio Civile, ed eseguito tutte le indagini strutturali con successo, purtroppo però la risoluzione dipende ora dai tempi di reazione dell'ente comunale.

Posso comunque usufruire della domanda per accedere al bando?

In riferimento al quesito posto, si evidenzia che al comma 3, lettera d) dell’Articolo 11 dell’Avviso “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE”, tra la documentazione obbligatoria costituente la candidatura, la cui mancanza determina inammissibilità della stessa sono annoverati, tra gli altri, “autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto”.

Quesito n. 2

Se l'allegato III viene compilato e firmato da un tecnico esterno all'impresa, la perizia tecnica obbligatoria da rilasciare ai fini della rendicontazione finale, può essere redatta dallo stesso tecnico oppure è necessario che sia diverso?

Uno stesso tecnico può firmare l'allegato III dell'Avviso e poi redigere la perizia tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico post intervento su base annua.

Tale tecnico dovrà in ogni caso risultare esterno all'impresa, ossia in posizione di terzietà rispetto alla stessa, ed essere iscritto ad albo/collegio professionale competente in materia ambientale/energetica.

Quesito n. 3

Nel caso il richiedente disponga dell'immobile - oggetto dell'intervento - con la formula del leasing immobiliare presso Istituto di Credito e non riesca in tempi brevi (entro la chiusura dello sportello) ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è possibile inserire su formulario data richiesta ed integrare l'ottenimento successivamente?

Oppure è prevista un'ulteriore alternativa al caso presentato?

Ai sensi dell'Articolo 4 dell'Avviso, rubricato "BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ", il comma 1 recita che *"Sono finanziabili Progetti di efficientamento energetico presentati da micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, classificate secondo la definizione di cui Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in possesso, alla data di presentazione della Domanda di finanziamento (Allegato I), a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti....."*, tra cui, alla lettera P): *"che l'impresa abbia la disponibilità dell'unità operativa oggetto dell'intervento di efficientamento energetico. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, in fase di candidatura è necessario autodichiarare il titolo di disponibilità e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del proprietario/comproprietario all'esecuzione degli interventi sull'involucro edilizio oggetto di domanda"*.

Quesito n. 4

All'art. 7 comma 10, in merito alle condizioni di cumulabilità del contributo POR-FESR, viene specificato che

"Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto quali, a titolo esemplificativo:

- le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente (c.d. "Ecobonus") istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e poi prorogate di anno in anno da ultimo fino al 31 dicembre 2016 con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (c.d. "Conto Termico") che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- gli incentivi previsti dal D.M. del 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016 riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico"

In merito al punto relativo al "Conto Termico", si evidenzia in primo luogo che il riferimento legislativo appare errato, poichè il testo vigente è quello del DM 16/02/2016, si chiede pertanto una rettifica in tal senso.

Per quanto concerne le condizioni di cumulabilità, l'art. 12 del predetto DM, viene specificato che: "1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. "

Orbene, si chiede a codesta Amministrazione, in che termini il vincolo di non cumulabilità con il Conto Termico, stabilito nell'Avviso Pubblico, si concilia con il disposto legislativo nazionale, atteso che i fondi POR-FESR sono fondi strutturali EUROPEI a gestione diretta, quindi NON statali. Sarebbe infatti che l'Avviso Pubblico, in tal senso, si ponga in aperto contrasto con il DM 16/02/2016.

In riferimento al quesito posto in tema di cumulabilità degli incentivi del Conto Termico, di cui al DM 16/02/2016, con i benefici di cui al presente Avviso, l'Art. 12 (Cumulabilità) del suddetto DM recita al comma 1: *"Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse"*; al successivo comma 2 precisa altresì che: *"Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, per interventi di cui al presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato"*.

Il rimando alla normativa comunitaria è altresì contenuto anche nel DM 28/12/2012, che all'Art. 12 (Cumulabilità) comma 1 recita: “L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale” e al successivo comma 2: “Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente”.

Quesito n. 5

La nostra Società a Responsabilità Limitata, con sede legale a XXX, si occupa di Riabilitazione Psichiatrica.

Abbiamo necessità di acquistare nuovi macchinari necessari all'espletamento della nostra attività. Tra questi:

- Gruppo elettrogeno con alimentazione gpl;
- Impianto depurazione aria;
- Asciugatrice per biancheria;
- Piano cottura industriale;
- Caldaia riscaldamento;

Chiedo di sapere se dette attrezzature rientrano tra quelle finanziabili e se è necessaria la relazione tecnica prevista nel bando.

In riferimento al quesito posto si precisa che l'Articolo 6 dell'Avviso, rubricato “INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI”, elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di interventi afferenti le Linee di efficientamento energetico dei sistemi e/o delle strutture.

Si precisa altresì che, al di là delle spese espressamente escluse, come fotovoltaico e cogenerazione, l'ammissione a finanziamento della domanda passa attraverso la riduzione di CO₂ immessa nell'atmosfera secondo il calcolo che è proposto all'articolo 14 dell'Avviso e della sua relazione con la spesa di investimento.

A titolo di esempio, nel caso di produzione di energia con il gruppo elettrogeno, anche se alimentato a gpl, bisognerà riuscire a dimostrare un effettivo risparmio in termini di tep e di co₂ rispetto al passato. Ancora, il piano di cottura industriale è tra quelli che sono sottoposti ad analisi controfattuale, in quanto si tratta di uno strumento e non di una fonte di produzione di energia rinnovabile. Si dovrà quindi verificare il delta di investimento tra una normale cucina ed il piano di cottura che si andrà ad installare e calcolare le differenze su questa base.

La relazione tecnica cui l'Avviso si riferisce è quella accompagnatoria l'autocertificazione delle spese per Consulenza *ante e post operam* relativa alla metodologia del *Life Cycle Assessment*, anche in combinazione con la *Carbon Footprint*, per la quantificazione delle emissioni di CO₂ e degli altri “gas serra” (espressa in CO₂ equivalente) associate ai processi, ai prodotti e alle attività aziendali, da produrre in sede di rendicontazione.

Quesito n. 6

Buongiorno,

1) A pag. 16 del bando c'è scritto che si possono ottenere 6 punti per gli audit energetici. Chiedo se per audit energetico si intende per forza quello conforme al d.lgs. 102/2014

L'audit energetico è quello di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113).

2) A pag. 16 del bando c'è scritto che si possono ottenere 6 punti per gli audit energetici di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda. Per "data non anteriore" si intende che sia passato più di un anno da questo momento? Ad esempio un audit realizzato nel 2016 non prenderebbe punteggio?

Per "data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda" si intende che non sia trascorso più di un anno tra la data dell'audit energetico e la data di presentazione della domanda. Se la data dell'audit è maggiormente risalente nel tempo non sarà riconosciuto il punteggio di cui all'Articolo 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI - dell'Avviso.

3) Nell'allegato III a pag. 6 e pag. 7 vanno riportati i valori di emissioni in tCO2 ante e post intervento così come i consumi di energia primaria. Per entrambi i valori (emissioni CO2 e energia primaria) si chiede di indicare se occorre seguire dei fattori di conversioni univoci per tutte le pratiche che verranno esaminate, al fini di non avere disparità di trattamento, in quanto in letteratura esistono diverse informazioni con fattori di conversione non uguali fra loro.

In riferimento al quesito posto si ritiene sia nella discrezionalità del tecnico redattore la proposta progettuale la valutazione circa l'opportunità dell'applicazione di fattori di conversione univoci.

Quesito n. 7

L'eventuale contributo concesso è cumulabile con la Nuova Sabatini?

In riferimento al quesito posto in tema di cumulabilità dei benefici di cui al presente Avviso con quelli della Nuova Sabatini, si rammenta che quest'ultima prevede che *"le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:*

- *per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia".*

Si precisa che la Nuova Sabatini è un aiuto di stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento, al pari dell'Avviso POR FESR in oggetto.

Quesito n. 8

Un'impresa intende attuare Progetti di efficientamento su più unità operative:
- uno su unità già operativa con "codice ateco ammissibile" già iscritto presso la CCIAA;
- uno su unità operativa con "codice ateco ammissibile" attualmente non iscritta alla CCIAA ma da avviare in caso di ammissione al finanziamento.

Si chiede se è ammissibile la presentazione dell'istanza di agevolazione per l'unità operativa da avviare ed iscriverne successivamente alla presentazione della domanda per altro codice ateco rispetto a quello esercitato presso la sede operativa già attiva.

L'Articolo 4 dell'Avviso - **BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ** - al comma 1, recita *“Sono finanziabili Progetti di efficientamento energetico presentati da micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, classificate secondo la definizione di cui Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 in possesso, alla data di presentazione della Domanda di finanziamento (Allegato I), a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti.....”* tra i quali, alla successiva lettera b), *”essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel Registro delle imprese come attive da almeno il 1° gennaio 2016.....”* e ancora alla successiva lettera c) *“esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 nei settori indicati nell'Allegato V al presente Avviso. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento; la Regione Abruzzo provvederà direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa”*.

Quesito n. 9

Buongiorno,
con riferimento al bando in oggetto, desideriamo avere un chiarimento a riguardo della possibilità di realizzare un impianto di autoproduzione di energia elettrica da un recupero di calore dai fumi di combustione di un impianto di essiccazione di sansa e alimentato a cippato di legno vergine.
L'impianto sarebbe dotato di Turbina ORC che potrebbe anche recuperare calore.

Il tutto si configurerebbe come un impianto cogenerativo alimentato a biomassa vergine.

All'Art. 6 del bando, nell'elenco delle esclusioni, si escludono però “gli impianti per la cogenerazione”, questo in netto contrasto con la logica del bando stesso.

All'art. 7, punto 10, si prevede la non cumulabilità con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, quindi ne viene accettata l'ammissibilità al bando.

A tal riguardo però segnaliamo che un contributo a fondo perduto è accettato dai suddetti DM 06/07/2012 e DM 23/06/2016 nei limiti del 40% e con proporzionale decurtazione della tariffa incentivante.

In conclusione, ci pare insensato realizzare un impianto, come quello descritto, e disperdere tutto il calore recuperato per evitare di essere classificati in assetto cogenerativo.

In riferimento al quesito posto si ribadisce che ai sensi dell'Articolo 6 comma 3 dell'Avviso – “INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI”- *“Sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo e quelli obbligatori per le imprese (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.), o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore; sono altresì esclusi gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per autoconsumo e gli impianti per la cogenerazione”.*